

# CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE CASE SOCIALI DELLE PERSONE ANZIANE E DEL QUARTIERE - CSAQ

(ai sensi della DAC n. 103 del 25.05.2023)

**"MONTESACRO"**



TRA

Il Municipio III di Roma Capitale

E

L'Associazione di Promozione Sociale "Associazione di Promozione Sociale Montesacro CSA", (di seguito APS) – C.F. 97907260588 - con sede legale in via Isola Bella, 7, in persona del/della Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Vanda Maccaroni, il giorno 18/12/24 in località TTTJWONICIPW

VISTI

- il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106";
- la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio", in particolare, quanto disposto dagli articoli 13 e 28, comma 2, concernenti le politiche in favore delle persone anziane;
- la deliberazione del Consiglio regionale 24 gennaio 2019, n. 1 recante Piano sociale regionale denominato "Prendersi cura, un bene comune"
- la deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2004, n. 1304 e successive modifiche ed in particolare il paragrafo I.B.4.4.c dell'allegato;
- la deliberazione della Giunta regionale 18 febbraio 2005, n. 168 "Convenzione con la SIAE in favore dei centri anziani del Lazio per il pagamento dei diritti di esecuzione musicale in occasione di manifestazioni culturali e ricreative organizzate dagli stessi" e la relativa Convenzione tra la Regione Lazio e la Società Italiana Autori e Editori – SIAE, stipulata in data 25 febbraio, reg. cron. n. 5797 del 14 marzo 2005;
- la deliberazione della Giunta regionale 14 luglio 2020, n. 452 "Linee guida regionali in materia di Centri Anziani del Lazio;
- la delibera di Giunta Regionale n. 139 del 29.03.2022 "Modifica della Deliberazione della giunta regionale del 14 luglio 2020 n. 452, concernente Linee guida regionali in materia di Centri Anziani del Lazio. Ulteriore proroga termini di attuazione al 31.10.2022;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 568 del 2 agosto 2021 "Modifica della deliberazione della Giunta regionale del 14 luglio 2020, n. 452, concernente "Linee Guida Regionali per i centri anziani del Lazio";
- la deliberazione di Assemblea capitolina n.103 del 25 maggio 2023" Regolamento per il funzionamento delle Case Sociali delle persone Anziane e del Quartiere di Roma Capitale".

ATTESO che

l'articolo 28, comma 2 della L.R. 11/2016 prevede che "il centro anziani, ispirato ai principi della partecipazione, dell'indipendenza, dell'autorealizzazione e della tutela della dignità degli anziani, è una struttura polivalente di aggregazione e di propulsione della vita sociale, culturale e ricreativa delle persone anziane, che ne promuove la presenza attiva nel territorio, la valorizzazione delle capacità, delle funzioni motorie, cognitive e creative e lo scambio intergenerazionale, aiutando l'anziano ad orientarsi ed informarsi sui servizi ad esso destinati".

### **ATTESO che**

la Direzione regionale per l'Inclusione sociale, con determinazione dirigenziale n. G07757 del 7 giugno 2019, ha costituito un gruppo di lavoro con i seguenti obiettivi specifici:

- a) effettuare una ricognizione della rete esistente, in termini di forma giuridica e modelli organizzativi dei Centri;
- b) dare indicazioni operative sulla forma statutaria e modelli di *governance* più adeguati alla realtà attuale;
- c) dare indicazioni ai distretti sociosanitari sulle modalità autorizzative e di vigilanza.

### **VISTA**

la Deliberazione della Giunta regionale 14 luglio 2020, n. 452 e ss.mm.ii. che ha, tra l'altro, approvato le linee guida regionali per i Centri Anziani del Lazio, che è il risultato del lavoro del suddetto Gruppo.

### **ATTESO che**

Le suddette linee guida prevedono:

- la gestione del Centro Anziani di cui all'articolo 28, comma 2, della L.R. 11/2016 sia affidata ad un'Associazione di Promozione Sociale (APS) che opera in favore degli anziani, i cui associati sono a tutti gli effetti gli utenti/fruitori stessi della CSAQ, e che ne assicura il funzionamento;
- le attività di cui all'articolo 28, comma 2 della L.R. 11/2016 relative al funzionamento di un Centro Anziani siano le attività esclusive o prevalenti dell'APS da previsione statutaria;
- oltre il 70% dei soci della APS debbano essere residenti nel territorio individuato dal Municipio come riferimento territoriale per la CSAQ;
- gli organi di cui deve essere dotata obbligatoriamente l'APS, nel rispetto delle disposizioni del Codice del Terzo Settore, di cui all'art. 14 – Titolo III del Regolamento;
- il Municipio garantisca, ove possibile e sussistendone i presupposti, nei confronti della CSAQ la messa a disposizione di un immobile congruo per dimensioni, a norma e senza oneri di locazione per l'APS, nonché le pulizie dei locali, le manutenzioni straordinarie, il pagamento delle utenze e della prevista Assicurazione antinfortunistica e RC per gli iscritti e per i locali in uso;
- il Municipio riconosca un contributo annuale per sostenere le spese minime per il suo funzionamento, la manutenzione ordinaria, il rinnovo dei beni deteriorati e dei materiali di consumo, quanto dovuto ai Coordinatori Cittadino e Municipali (per i soli Centri presso i quali gli stessi sono iscritti) per coprire le spese affrontate nell'espletamento dei loro compiti e secondo le disponibilità, sostenere anche parte delle attività del Centro;
- l'istituzione di un Coordinamento regionale dei Centri Anziani, articolato in 36 Coordinatori distrettuali, un Coordinatore cittadino e 15 Coordinatori municipali per Roma Capitale con i seguenti obiettivi:
  - a) favorire, in una logica di rete, la partecipazione dei Centri al sistema integrato dei servizi sociali regionali;
  - b) promuovere, presso i Centri, iniziative comuni volte all'inclusione degli anziani, in una logica di invecchiamento attivo, ed alla prevenzione della non autosufficienza;
  - c) monitorare l'attuazione delle linee guida regionali sul territorio;
- e tutto quanto previsto e declinato all'art.2 - Titolo I del Regolamento per il funzionamento delle CSAQ.

### **ATTESO che**

il Regolamento per il funzionamento delle CSAQ:

- è stato approvato con D.A.C. 103/2023
- disciplina in modo dettagliato e conformemente alle linee guida sopra richiamate, le CSAQ e la loro gestione.

### **ATTESO che**

la sopraindicata APS:

- tra gli scopi statutari, si prefigge in particolare di svolgere in maniera prevalente le attività di cui all'articolo 28, comma 2 della L.R. n.11/2016;
- opera ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sulla promozione sociale, in riferimento a quanto disposto dal codice del Terzo Settore, e persegue finalità di utilità sociale nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati.

## **TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI COME SOPRA SPECIFICATE**

### **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1 – Oggetto della convenzione**

1. Il Municipio III di Roma Capitale affida la gestione della Casa Sociale delle Persone Anziane e del Quartiere, di seguito denominata CSAQ Montesacro, all'Associazione di Promozione Sociale "Associazione di Promozione Sociale Montesacro CSA", di seguito denominata APS per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 28, comma 2 della legge della Regione Lazio 10 agosto 2016, n. 11 e dal titolo IV del Regolamento. A tal fine il Municipio individua e concede in comodato d'uso gratuito il locale o l'immobile da destinare e adibire a CSAQ, stimandone la dimensione, l'articolazione degli spazi e le condizioni di uso adeguate allo scopo, ivi compresi gli annessi spazi esterni di pertinenza, gli impianti e le attrezzature ivi esistenti, all'APS che svolgerà un'azione sussidiaria rispetto all'Amministrazione municipale.

2. La consistenza degli immobili e degli arredi nonché lo stato di conservazione sono dettagliatamente descritti nel verbale di consegna agli atti dell'ufficio. La planimetria, identificativa degli spazi concessi in uso, è allegata quale parte integrante della presente convenzione. Si rileva che l'immobile individuato per l'utilizzo come Casa Sociale per Persone Anziane e di Quartiere, ha una congrua destinazione urbanistica.

3. Viene altresì stabilita la capacità ricettiva dei singoli locali come da documento allegato, ed è individuato nella persona di dell'incaricato EQ Tecnico o suo collaboratore quale referente delle attività manutentive di competenza della Direzione Tecnica del Municipio da effettuarsi nella CSAQ.

L'edificio e l'area di pertinenza sono assegnati in uso per le finalità della presente convenzione nello stato di fatto e di diritto risultanti alla data di sottoscrizione della presente convenzione. Eventuali utilizzi diversi da quanto espressamente previsto in convenzione, devono essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione municipale.

I locali della cucina e del "bar" presenti, al momento non risultano essere autorizzati al funzionamento, per cui non è possibile il loro utilizzo come tali. Ogni uso improprio dei locali ad uso cucina sarà considerato irregolare. Qualora fossero presenti punti di ristoro autorizzati è necessario esibire l'autorizzazione relativa.

#### **Art. 2 - Attività delle CSAQ**

1. Le Case Sociali delle persone Anziane e del Quartiere svolgono le attività di cui al Titolo IV del Regolamento di sostegno culturale e ricreativo alla popolazione anziana, realizzando una serie di offerte aggregative, culturali e per il tempo libero a favore dei propri soci, in una prospettiva di invecchiamento attivo. In particolare, svolge le seguenti attività:

- a) ricreativo-culturali, informative e conviviali ove possibile;
- b) di promozione del volontariato, in collaborazione con gli enti locali e con organismi di volontariato, anche ai fini della vigilanza scolastica e della tutela del verde pubblico;
- c) ludico-motorie, anche attraverso l'organizzazione di corsi presso la CSAQ o presso altri luoghi adibiti;
- d) di scambio culturale anche di carattere intergenerazionale;
- e) formative e informative sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato;
- f) di rilevanza sociale e di apertura al territorio.

Le attività complementari, non finanziate direttamente con fondi di Roma Capitale, svolte nel rispetto delle disposizioni e delle agevolazioni previste dal Decreto legislativo del 4/12/1997 n. 460 (per la parte non abrogata dal Decreto Legislativo 3/7/2017, n. 117), dal Codice del Terzo Settore e del Codice Civile, potranno riguardare, a titolo esemplificativo:

- la partecipazione a spettacoli teatrali, cinematografici, musicali e televisivi usufruendo dei benefici previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972 n. 460 e ss.mm.ii. e dal Decreto legislativo 26/02/1999 n. 60;
- la promozione di attività turistiche senza scopo di lucro;
- la somministrazione di alimenti e bevande non alcoliche, attraverso l'apertura di un bar interno riservato agli iscritti, previa apposita autorizzazione e nel rispetto del Decreto Legislativo 6/11/2007, n. 193 in materia di igiene e sanità e del Decreto Legislativo 9/4/2008, n. 81 in materia di sicurezza sul lavoro;
- promuovere eventi sportivi dilettantistici, bocciofili a carattere locale o regionale;
- promuovere gare di ballo a livello dilettantistico;
- promuovere tornei sportivi di carte, dama e scacchi;
- prevedere la cura di giardini e orti urbani, con eventuale gestione di aree verdi pubbliche cittadine;
- promuovere attività di volontariato attivo quali ad esempio raccolta e distribuzione di generi alimentari e vestiario;
- collaborare e partecipare a progetti intergenerazionali con asili nido, scuole di ogni ordine e grado, Università e Università della terza età;
- promuovere attività di tandem linguistico e culturale con le comunità straniere presenti sul territorio.

Lo svolgimento delle attività di spettacoli dal vivo è consentito all'interno della CSAQ esclusivamente a soggetti che rilascino regolare documentazione, in conformità con il regime fiscale applicato.

La CSAQ deve disporre una targa recante tutte le indicazioni previste dal sesto capoverso dell'art. 1 titolo I del Regolamento.

Il pagamento del canone SIAE è regolato attualmente dalla apposita convenzione stipulata dalla Regione Lazio con la SIAE deliberazione della Giunta regionale 18 febbraio 2005, n. 168 "Convenzione con la SIAE in favore dei centri anziani del Lazio per il pagamento dei diritti di esecuzione musicale in occasione di manifestazioni culturali e ricreative organizzate dagli stessi" e la relativa Convenzione tra la Regione Lazio e la Società Italiana Autori ed Editori – SIAE, stipulata in data 25 febbraio, reg. cron. n. 5797 del 14 marzo 2005 che ricomprende il pagamento dei diritti di autore relativi a manifestazioni con musica d'ambiente, musica in accompagnamento a lezione di danza, ballo, ginnastica e intrattenimenti danzanti gratuiti per gli iscritti. Resta a carico della APS il versamento degli oneri SIAE dovuti in occasione della esecuzione di tutti gli altri eventi.

L'Associazione può aderire ad una Associazione di Promozione sociale di secondo livello su espressa indicazione dei due terzi della Assemblea degli iscritti.

Ai sensi dell'art. 11, comma 1 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione si iscrive nel registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ed indica gli estremi dell'iscrizione negli atti e nella corrispondenza.

2. Le attività del Centro Anziani, fruibili dai soggetti previsti dall' art. 3 – Titolo II del Regolamento:

a) sono incentrate in generale all'aggregazione e alla promozione della vita sociale, culturale e ricreativa delle persone anziane, in una prospettiva di invecchiamento attivo, di piena inclusione della persona nel proprio contesto relazionale, e di prevenzione della non autosufficienza;

b) si ispirano ai principi della partecipazione, dell'indipendenza, della autorealizzazione e della tutela della dignità degli anziani;

c) promuovono la presenza attiva della persona anziana nel territorio, la valorizzazione delle sue capacità, il mantenimento delle funzioni motorie, cognitive e creative anche attraverso lo scambio intergenerazionale, aiutando l'anziano ad orientarsi ed informarsi sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato.

3. L'APS favorisce, ove possibile, l'uso di spazi delle CSAQ da parte di Organizzazioni senza fini di lucro, per periodi di tempo limitato, previa autorizzazione dell'Amministrazione municipale e previa firma del documento previsto dall'art. 26 del Regolamento e allegato alla presente.

4. L'APS può stipulare accordi di collaborazione con altre Istituzioni presenti sul territorio e con altre Associazioni culturali, di Promozione Sociale, Sportive e di Volontariato al fine di valorizzare gli spazi del Centro attraverso l'organizzazione congiunta di iniziative.

### **Art. 3 Compiti dell'APS**

1. L'APS si impegna ad informare regolarmente l'Amministrazione Municipale in merito alla programmazione delle attività delle CSAQ e ad inviare alle suddette strutture, al termine di ogni anno di attività, una relazione sull'attività svolta, i progetti per il futuro e il bilancio annuale della APS con le entrate ed uscite.

Il bilancio annuale dovrà essere altresì accompagnato dai relativi documenti contabili relativi ai contributi ricevuti dal Municipio o da Roma Capitale, redatto ai sensi dell'articolo 13 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs 117/2017).

2. L'APS, che opera in stretto collegamento con il Coordinamento Municipale di cui in premessa, oltre alla gestione delle attività di cui all'articolo 2, comma 2, al fine di implementare l'inclusione sociale dei soci:

a) partecipa agli appositi tavoli organizzati dall'Amministrazione Capitolina o municipale e dal Distretto sociosanitario aventi la finalità di una co-progettazione delle attività delle CSAQ;

b) collabora con Istituzioni presenti sul territorio e con altre Associazioni culturali e di Promozione Sociale, d'intesa con i Distretti sociosanitari, al fine di sviluppare l'offerta dei Centri attraverso l'organizzazione congiunta di iniziative.

3. L'APS utilizza per le attività, prevalentemente, soci volontari o, qualora necessario, prestatori d'opera con i quali stipula regolari contratti, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione.

4. È consentita la gestione di servizi o attività accessorie che non perseguano scopo di lucro, senza onere alcuno a carico dell'Amministrazione municipale e previo parere preventivo dell'Amministrazione stessa.

5. Dotarsi di un regolamento interno con le modalità previste dall'art. 13 del regolamento CSAQ.

### **Art. 4 Fondi**

Le attività delle APS gestrici delle CSAQ ricevono fondi, a titolo di trasferimento, previsti dal Bilancio di Roma Capitale ed erogati dai Municipi, come previsto dall'articolo 8 del presente Regolamento.

I fondi vengono imputati negli specifici Capitoli/Articoli, del Bilancio di Roma Capitale, denominati "Trasferimenti correnti ad organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione - Centri Anziani", distinti per singolo Municipio.

I fondi vengono ripartiti dal Municipio tra le APS gestrici delle CSAQ, secondo i seguenti criteri:

a) una quota pari per ogni APS gestrice di una CSAQ per le spese di gestione per le quali non provvede il Municipio;

b) una quota pari per le attività ripartite tramite il Municipio.

I fondi trasferiti dal Municipio alle APS gestrici delle CSAQ per lo svolgimento delle loro attività devono essere così destinati:

a) attività aperte al territorio;

b) piccola manutenzione ordinaria della CSAQ e all'acquisto di materiale necessario al loro funzionamento;

c) iscrizione all'APS dei meno abbienti segnalati dal Municipio;

d) attività dedicate a tutti gli iscritti e le iscritte.

Le attività complementari delle APS gestrici delle CSAQ possono essere finanziate con contributi messi a disposizione da altri Enti pubblici e privati, nonché con contribuzioni volontarie e sponsorizzazioni e/o donazioni rendicontate, come previsto dall'articolo 25.

### **Art. 5 - Impegni dell'Amministrazione**

1. L'Amministrazione capitolina o municipale, ciascuna per quanto di competenza, per la funzionalità delle CSAQ provvedono:

a) alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali ad eccezione della piccola manutenzione ordinaria;

b) alle spese di riscaldamento dei locali;

c) alle spese di fornitura dell'energia elettrica, gas e acqua, a quelle connesse con l'uso di telefoni, internet, canone Rai (qualora previsto);

- d) alla pulizia degli spazi interni ed esterni del Centro;
- e) ad eventuali spese di raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani;
- f) al mantenimento in efficienza delle strutture edili e degli impianti sia strutturali sia relativi al verde pubblico esistente ai sensi del Regolamento del Decentramento Amministrativo e sue modifiche ed integrazioni;
- g) a erogare un contributo, stabilito annualmente dall'Amministrazione, per sostenere almeno le spese minime per il suo funzionamento, per la piccola manutenzione ordinaria, per il ripristino di beni deteriorati e dei materiali di consumo, secondo le disponibilità, per sostenere anche parte delle attività del Centro.

2. Il contributo di cui al comma 1, lettera g), è finalizzato anche a sostenere le attività di interesse generale del Centro Anziani, comprese, per i soli Centri presso i quali sono iscritti i Coordinatori, le somme dovute agli stessi per coprire le spese certificate effettuate per l'espletamento dei propri compiti. Tale contributo, quale rimborso spese, non rientra tra le attività commerciali e/o prestazioni di servizi di cui agli articoli n. 3 e n. 4 del DPR 633/1972.

Il Municipio prende atto che l'Associazione richiede una quota associativa annua deliberata dall'Assemblea dei soci dell'APS, nei limiti previsti dall'art. 4 Regolamento.

3. Rientra, altresì, tra i compiti di Roma Capitale tutto quanto previsto e dettagliato dall'art 8 – Titolo II del Regolamento.

### **Art. 6 – Compiti dei Municipi**

1. Rientra tra i compiti specifici dei Municipi:

a) provvedere alla manutenzione edilizia ordinaria e straordinaria delle CSAQ, come previsto dall'art.65 c.1 lettera b) del Regolamento del Decentramento Amministrativo.

b) assicurare la verifica del corretto deposito annuale presso gli uffici municipali preposti da parte delle APS gestrici delle CSAQ di copia:

- del bilancio;
- del libro soci;
- del libro delle deliberazioni delle assemblee e dei direttivi;
- dell'inventario, aggiornato al 31 dicembre di ogni anno, dei beni immobili contenuti all'interno della CSAQ.

c) custodire copia del libro soci di ciascuna APS gestrice delle CSAQ, al fine di verificare la correttezza delle informazioni ivi contenute e il rispetto dei principi contenuti nel Regolamento.

d) istituire un apposito Albo Municipale, curato dal Municipio stesso, a cui potranno iscriversi associazioni, enti del terzo settore, artisti/e e professionisti/e che ne facciano richiesta per concorrere alla realizzazione delle attività complementari da svolgersi nelle CSAQ.

e) dare ampia pubblicità all' Albo Municipale, per consentire l'iscrizione allo stesso al maggior numero di realtà e soggetti possibili

È compito di Roma Capitale e dei Municipi:

1. Verificare il rispetto delle convenzioni da parte delle APS. In caso di mancato rispetto della convenzione si provvede ad un soccorso istruttorio per garantire un approfondimento amministrativo volto a verificare la gravità delle violazioni. Nel caso in cui ravvisi una grave violazione della convenzione si procede alla revoca della stessa.

2. Promuovere iniziative di formazione e accompagnamento destinate ai CSA preesistenti al seguente regolamento che devono trasformarsi in APS gestrici della CSAQ, per sostenere la transizione dalla precedente disciplina a quella prevista dall'attuale regolamento, prevedendo la messa a disposizione di "statuti tipo" e l'assistenza da parte di personale qualificato nella predisposizione dei documenti utili alla costituzione dell'APS.

3. Indire le elezioni per il rinnovo del coordinamento e il collegio di garanzia municipale cittadino.

4. garantire la stipula di polizza assicurativa contro gli infortuni per i soci\iscritti e di Responsabilità Civile per danni involontariamente causati a terzi ivi compresi soci\iscritti e visitatori, ospiti e fornitori durante lo svolgimento delle attività istituzionali, attraverso l'erogazione di fondi dipartimentali. Nella copertura assicurativa di Responsabilità Civile deve intendersi compresa la conduzione dei locali e le rispettive strutture.

## Art. 7 - Impegni dell'APS e divieti

1. Sono a carico dell'APS le spese relative a:

- a) la piccola manutenzione ordinaria delle strutture e degli impianti, nonché la manutenzione dei beni e degli arredi;
- b) custodia degli spazi e dei beni assegnati.

In particolare, la APS è responsabile del rispetto, nei locali e nelle attività del Centro, delle misure di sicurezza e di prevenzione, sulla base dei protocolli sanitari disposti.

2. L'APS è tenuta ad acquisire preventivamente le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in relazione alle diverse attività promosse.

3. L'APS si impegna a riportare nella propria carta intestata che le attività della stessa sono svolte in convenzione con il Municipio per la gestione delle CSAQ.

### 4. È fatto divieto all'APS:

- a) di superare la capienza massima consentita nei locali assegnati;
- b) di installare nei locali e negli spazi aperti proprie attrezzature ed arredi che comportino opere edili e impiantistiche, senza previa autorizzazione rilasciata dagli Uffici Tecnici del Municipio;
- c) di ingombrare i passaggi e le vie di fuga con materiali;
- d) di usare o manomettere gli arredi fissi e le attrezzature, impianti e apparecchi in generale di proprietà della Amministrazione, anche se funzionali all'attività del Centro Anziani senza preventivo assenso di quest'ultima;
- e) di svolgere attività rumorose che disturbino altri utenti o i cittadini residenti nelle immediate vicinanze, o di praticare giochi vietati dalla legge;
- f) di tenere comportamenti scorretti o svolgere attività antidemocratiche o svolgere iniziative a carattere partitico;
- g) effettuare opere edili e impiantistiche in aggiunta e/o modifica dell'esistente senza previa autorizzazione rilasciata dalla Direzione Tecnica Municipale.

Per quanto riguarda la costituzione e la gestione di eventuali Bocciofile, si rimanda a quanto prescritto nei singoli Regolamenti interni.

5. Non sono consentiti a nessun titolo subaffitti dei locali in uso, pena l'immediato commissariamento del Centro.

Nei locali è fatto divieto di indire riunioni per la vendita di oggetti di qualsiasi tipo e valore.

Inoltre, non sono consentiti in nessun caso il gioco d'azzardo o giochi che prevedano un corrispettivo in danaro o beni come vincita.

È fatto divieto di fumare in tutti i locali del Centro.

6. Il Presidente ed il Consiglio Direttivo uscenti restano in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

All'atto di ciascun cambio di gestione deve avvenire un regolare passaggio di consegne fra la gestione uscente e la gestione subentrante.

La gestione uscente deve prevedere una chiusura rendicontata della gestione amministrativa in atto, un inventario delle attrezzature presenti nel Centro, una breve relazione sullo status quo infrastrutturale del Centro stesso.

Predetta documentazione, firmata dal Consiglio Direttivo uscente e da quello subentrante va depositata presso la Direzione Socio-Educativa del Municipio.

7. Qualora l'APS risulti già iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, alla data di entrata in vigore della deliberazione di Assemblea capitolina n. 103 del 25 maggio 2023 ("Regolamento per il funzionamento delle Case Sociali delle persone Anziane e del Quartiere di Roma Capitale"), si ritiene autorizzata, ai sensi dell'art. 38 del Regolamento, a mantenere ed utilizzare il proprio statuto. Laddove necessario provvede a precisare e a rispettare nel proprio regolamento interno i criteri ed i principi sanciti dal Regolamento, integrando e superando in tal modo le eventuali incongruenze tra le disposizioni statutarie e le disposizioni previste dal Regolamento per il funzionamento delle CSAQ.

## **Art. 8 - Punto ristoro**

1. È consentita, all'interno delle CSAQ, l'apertura di un punto ristoro riservato ai soli soci nel rispetto della normativa prevista dal regolamento comunale.
2. Eventuali spese connesse con l'apertura del punto di ristoro sono a carico dell'APS, previa autorizzazione del Municipio.
3. È vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

## **Art. 9 - Oneri assicurativi e responsabilità**

1. Il Dipartimento Politiche Sociali provvede annualmente alla stipula di una polizza multirischio Infortuni a favore degli anziani iscritti (soci) alle APS, gestori delle CSAQ, e tutti coloro, anche non iscritti, di qualsiasi età che partecipino ad una iniziativa od evento organizzati all'interno della CSAQ o in attività esterna, e Responsabilità Civile Terzi per le strutture delle CSAQ quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, durante il periodo di efficacia della garanzia, derivanti dallo svolgimento dell'attività previste dal Regolamento (escluse le multe ed ammende in genere), in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.
2. Il Dipartimento Politiche Sociali mette a disposizione per l'annualità 2024, per le APS che intendono avvalersene, una polizza multirischio collettiva che prevede la copertura indicata dal Codice del Terzo Settore, per Infortuni, Responsabilità Civile Terzi, Responsabilità Civile Patrimoniale e diaria da ricovero per malattia a favore delle APS gestrici delle CSAQ ed i Volontari iscritti alle stesse nello svolgimento delle attività previste dal Regolamento.
3. L'APS esonera Roma Capitale da qualsiasi responsabilità in relazione ad eventuali rapporti contrattuali con il personale utilizzato per servizi esclusivi.
4. Qualora l'Associazione intenda organizzare nel Centro un punto di ristoro o altri servizi interni, la stessa ne sarà l'unico gestore responsabile. Gli stessi non potranno in alcun modo e sotto qualsiasi forma essere dati in concessione a terzi.

## **Art.10 – Adempimenti contabili**

1. Al termine di ogni anno l'APS comunica all'Amministrazione Municipale competente il rendiconto delle entrate ed uscite accompagnato dai relativi documenti contabili relativo alla gestione da redigere secondo le modalità previste dall'Art. 13 del D. Lgs. 117/2017 proponendo l'eventuale avanzo di gestione per iniziative solidaristiche specificatamente indicate, per migliorie agli immobili, per acquisizione di attrezzature o per accantonamenti in vista di future iniziative.
2. Ogni disavanzo derivante dalla gestione economica della complessiva attività del Centro resta a carico dell'Associazione.

## **Art. 11 - Vincoli sull'utilizzo degli immobili**

1. L'edificio e l'area di pertinenza sono assegnati in uso per le finalità della presente convenzione nello stato di fatto e di diritto risultanti alla data di sottoscrizione della presente convenzione. Eventuali utilizzi diversi da quanto espressamente previsto in convenzione, devono essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione municipale.
2. È vietato qualsiasi intervento volto a modificare le caratteristiche del fabbricato o le condizioni d'uso, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione municipale e fatta salva l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni edilizie ed amministrative.
3. Per il funzionamento del Centro, l'Associazione si impegna ad attenersi alle indicazioni e norme fornite dall'Amministrazione capitolina.

### Art. 12 - Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata triennale e dovrà essere rinnovata ad ogni cambio di gestione dell'APS a meno che le parti interessate non decidano diversamente.
2. L'APS può risolvere la presente convenzione, previa diffida di almeno trenta giorni, per provata inadempienza da parte del Municipio di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione, oppure per comprovati motivi che impediscano la realizzazione dell'attività.
3. Il Municipio si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione della presente convenzione previa contestazione scritta, in caso di:
  - a) svolgimento presso la CSAQ di attività contrarie alle finalità indicate all'art. 2;
  - b) inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui agli artt. 7, 8 e 9;
  - c) cessione a terzi della gestione del bar ristoro o di altri servizi interni alla CSAQ.
4. Qualora si verifichi lo scioglimento dell'APS, la presente convenzione si risolve di diritto.

### Art. 13 - Clausola di rinvio e Controversie

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si fa rinvio al Regolamento per il funzionamento delle CSAQ di cui alla D.A.C. 103/2023 che si accetta in ogni suo articolo.
2. Ogni controversia che dovesse scaturire in sede di interpretazione ed esecuzione della presente convenzione verrà, in prima istanza, sottoposta a un tentativo di bonaria risoluzione amministrativa.
3. Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente convenzione, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione e risoluzione, sono devolute al Foro di Roma.
4. La convenzione firmata da ambo le parti verrà inviata dal Municipio alla posta elettronica certificata dell'APS.

Per l'Associazione

IL PRESIDENTE



Per il Municipio III

IL DIRETTORE



e